

REGOLAMENTO E PROCEDURE SUL DIVIETO DI FUMO dell'Istituto Professionale Statale Socio – Commerciale – Artigianale “Cattaneo – Deledda”.

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori”, nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle “scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...”. Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell'Istituto (area cortiliva recintata).

2. FINALITA'

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b. prevenire l'abitudine al fumo;
- c. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f. promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano **Triennale** dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;
- g. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del Dirigente stesso, dei Collaboratori, del DSGA, dei Docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza, e sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del DSGA. Tutto il personale scolastico in servizio presso l'Istituto ha il dovere dell'applicazione del divieto e si intende nominato con l'assunzione in servizio.

4. SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge

n. 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art. 1, comma 190 e 191) ovvero: per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare:

- a. € 27,50 per violazione in area aperta;
- b. € 27,50 per violazione in area chiusa e scale di emergenza;
- c. la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

Oltre alle sanzioni amministrative elencate nei punti precedenti saranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. sospensione dalle lezioni di un giorno (vedi Art. 2 comportamento C2 del Regolamento di Disciplina);
- b. sospensione dalle lezioni di tre giorni (vedi Art. 2 comportamento C2 del Regolamento di Disciplina);
- c. in caso di recidiva la sospensione potrà essere raddoppiata (vedi Art. 2 comportamento C3 del Regolamento di Disciplina).

Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo: da € 220,00 a € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.

5. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IPSSCA Cattaneo-Deledda - Modena verbale N. ____ del _____);
- direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

6. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Il verbale è sempre in duplice copia:

- a. una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- b. una per la scuola.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Modena) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. I genitori di uno studente minore di 18 anni che commetta l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compia l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.